

Mercoledì 21 ottobre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Obbligo di iscrizione alla Cassa edile anche per l'impresa commerciale

/ Daniele SILVESTRO

Le aziende operanti nel settore dell'edilizia che hanno alle proprie dipendenze operai, anche apprendisti, sono tenute a iscriversi alla **Cassa edile** competente per territorio, ovvero competente in relazione al luogo dove viene svolto [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Abusi delle direttive circoscritti

/ Gianluca ODETTO

Le direttive in materia di dividendi, interessi e royalties sono in possesso di **clausole** specifiche atte a prevenirne l'utilizzo distorto, che si rinviene in special modo attraverso l'interposizione tra il soggetto pagatore e il beneficiario reale, che non rientra tra i soggetti titolari ai vantaggi fiscali, di una società [...]

PAGINA 13

## PROFESSIONI

### Nuove norme di comportamento per i collegi sindacali in consultazione

*Le norme sono state predisposte dall'apposito gruppo di lavoro del CNDCEC: possibile inviare osservazioni fino alle ore 24 del 10 novembre*

/ Raffaele MARCELLO e Luciano DE ANGELIS

Sono da ieri in pubblica consultazione i **nuovi** principi di comportamento del collegio sindacale di società **non quotate**, predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Si potranno inviare osservazioni all'indirizzo [consultazionecondcec@commercialisti.it](mailto:consultazionecondcec@commercialisti.it) fino alle ore 24 del 10 novembre. I principi aggiornano, integrano e sostituiscono le precedenti norme emanate dal CNDCEC nel 2015. Le disposizioni di cui si tratta suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco di società di capitali e, pur configurando norme deontologiche, vengono sempre più spesso assunte, anche dalla giurisprudenza, per valutare la diligenza comportamentale dei membri del collegio sindacale.

Le norme in commento seguono gli schemi del passato e quindi ognuna di essa è composta da "**principi**", correlati dai riferimenti normativi

essenziali, da "**criteri applicativi**", finalizzati a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate. La novità di questa edizione attiene a un **abstract** che precede le 11 sezioni di cui il documento si compone per presentare le principali innovazioni dei singoli "blocchi di norme".

Le norme si riferiscono ai sindaci di spa e srl **privi** di funzione di **revisio-ne legale** dei conti e, infatti, in esse sono contenute disposizioni in merito, da un lato, al parere richiesto al collegio sindacale per la nomina del revisore (norma 8.2) e la cessazione anticipata dello stesso (norma 8.3) e, dall'altro, allo scambio di informazioni fra il collegio sindacale e l'addetto alla revisione legale dei conti (5.3). Le norme in commento evidenziano anche il ruolo e i poteri del **sindaco unico** nelle srl e diventano quindi disposizioni di riferimento anche per i professionisti nominati nell' [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Liquidazione giudiziale subordinata alla soluzione concordata della crisi

Misure anti COVID-19 da adattare all'andamento della pandemia

Il commercialista risarcisce anche la maggiore imposta pagata dal cliente

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## FISCO

### Nella manovra sul 2021 misure prorogate e non rese strutturali

/ Enrico ZANETTI

La manovra sul 2021 che emerge dal Documento programmatico di bilancio (DPB) del Governo è di **30,5 miliardi** di euro, di cui 24,7 finanziati in deficit, 3,5 coperti [...]

PAGINA 5

# Obbligo di iscrizione alla Cassa edile anche per l'impresa commerciale

Se è classificata ai fini ISTAT come non edile, ma svolge attività di natura edile o ausiliaria, è tenuta all'iscrizione nell'ambito di un appalto pubblico

/ Daniele SILVESTRO

Le aziende operanti nel settore dell'edilizia che hanno alle proprie dipendenze operai, anche apprendisti, sono tenute a iscriversi alla **Cassa edile** competente per territorio, ovvero competente in relazione al luogo dove viene svolto il lavoro, al fine di garantire agli stessi dipendenti una serie di prestazioni che permettono di evitare una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori.

Tenuto conto, infatti, della particolarità del settore in questione, caratterizzato dalla **marcata stagionalità** della produzione e dalla continua mobilità dei lavoratori tra imprese edili, questi ultimi non potrebbero beneficiare di specifiche prestazioni economiche, quali, ad esempio, la tredicesima mensilità, il pagamento delle ferie, gli scatti di anzianità.

Difatti, le Casse edili, a seguito degli accantonamenti eseguiti dal datore di lavoro, liquidano annualmente ai lavoratori un trattamento economico a titolo di ferie e uno a titolo di gratifica natalizia.

Inoltre, dietro il versamento della contribuzione a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, le Casse edili erogano anche il premio annuo per l'**anzianità professionale edile** (APE), nonché specifiche prestazioni di tipo assistenziali.

Tema molto dibattuto sull'argomento è quello relativo all'obbligatorietà o meno dell'iscrizione dell'impresa alla competente Cassa edile, considerato che queste sono enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva e che di conseguenza tale iscrizione risulterebbe obbligatoria soltanto per le parti che aderiscono a una associazione stipulante il relativo CCNL.

In pratica, tuttavia, l'iscrizione può diventare un **obbligo** in specifici casi, qualora, ad esempio, l'impresa richieda benefici normativi e contributivi, vuole richiedere l'emissione del DURC o partecipare ad appalti pubblici.

Con riguardo all'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa edile di competenza si è espressa recentemente anche la Suprema Corte, con la sentenza n. [9803](#) dello scorso 26 maggio 2020. In particolare, nella citata sentenza, la Cassazione, confermando quanto già deciso in primo e secondo grado, ha affermato che un'impresa classificata ai fini ISTAT come non edile, ma che

svolge in concreto un'attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, è tenuta all'**iscrizione** alla Cassa edile competente.

Nel caso specifico, l'impresa in questione, che svolgeva attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi ed era classificata come commerciale sia presso la Camera di Commercio sia ai fini previdenziali presso l'INPS, applicando nei confronti dei propri dipendenti il contratto collettivo del **settore commercio**, presentava ricorso al Tribunale di Bolzano con lo scopo di far accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa edile.

La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, confermando la sentenza di primo grado, in ragione della natura edile dei lavori svolti dall'impresa ricorrente e dalla sussistenza del vincolo di solidarietà in capo all'impresa appaltatrice, ha rigettato il ricorso in quanto non poteva porsi **alcun automatismo** tra il codice assegnato dagli enti previdenziali, secondo astratte previsioni tipologiche, e il concreto accertamento dell'attività svolta, che, considerati i documenti, doveva ritenersi appartenente all'area dell'edilizia.

Inoltre, l'[art. 49](#) della L. 88/1989 induceva a ritenere che rientrasse nell'attività edile anche l'attività ad essa accessoria o ausiliaria come quella svolta dall'impresa ricorrente.

Come ribadito dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, in un [comunicato](#) indirizzato a tutte le Casse Edili/Edilcasse, la sentenza assume particolare rilievo laddove vengono accolte pienamente le motivazioni dei giudici territoriali. Quest'ultimi hanno negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta, e ritenendo non corretto l'inquadramento operato dagli istituti previdenziali, hanno esaminato l'**attività effettivamente svolta** dall'impresa. Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili è stato accertato che l'impresa ricorrente svolgeva attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all'obbligo di iscrizione alla Cassa edile competente e di versamento della relativa contribuzione.

# Nuove norme di comportamento per i collegi sindacali in consultazione

Le norme sono state predisposte dall'apposito gruppo di lavoro del CNDCEC: possibile inviare osservazioni fino alle ore 24 del 10 novembre

/ Raffaele MARCELLO e Luciano DE ANGELIS

Sono da ieri in pubblica consultazione i **nuovi principi di comportamento** del collegio sindacale di società **non quotate**, predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Si potranno inviare osservazioni all'indirizzo [consultazione@commercialisti.it](mailto:consultazione@commercialisti.it) fino alle ore 24 del 10 novembre. I principi aggiornano, integrano e sostituiscono le precedenti **norme** emanate dal CNDCEC nel 2015. Le disposizioni di cui si tratta suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco di società di capitali e, pur configurando norme deontologiche, vengono sempre più spesso assunte, anche dalla giurisprudenza, per valutare la diligenza comportamentale dei membri del collegio sindacale.

Le norme in commento seguono gli schemi del passato e quindi ognuna di essa è composta da **"principi"**, correlati dai riferimenti normativi essenziali, da **"criteri applicativi"**, finalizzati a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate.

La novità di questa edizione attiene a un **abstract** che precede le 11 sezioni di cui il documento si compone per presentare le principali innovazioni dei singoli "blocchi di norme".

Le norme si riferiscono ai sindaci di spa e srl **privi** di funzione di **revisione legale** dei conti e, infatti, in esse sono contenute disposizioni in merito, da un lato, al parere richiesto al collegio sindacale per la nomina del revisore (norma 8.2) e la cessazione anticipata dello stesso (norma 8.3) e, dall'altro, allo scambio di informazioni fra il collegio sindacale e l'addetto alla revisione legale dei conti (5.3). Le norme in commento evidenziano anche il ruolo e i poteri del **sindaco unico** nelle srl e diventano quindi disposizioni di riferimento anche per i professionisti nominati nell'organo monocratico.

Nel merito, molte risultano le integrazioni/modifiche sulle norme del 2015 per tener conto, da un lato, delle modifiche al codice civile apportate nel 2019 con il nuovo Codice della crisi e, dall'altro, per tener conto della ulteriore evoluzione della giurisprudenza e della prassi intervenuta in quest'ultimo lustro.

Fra le norme maggiormente innovate si segnalano quelle attinenti all'**indipendenza** (che distinguono la posizione del sindaco da quella del revisore) e alle cause di **ineleggibilità**, nelle quali si tiene conto, ad esempio, delle novità relative alle unioni civili e di fatto.

Molto rilevanti risultano, inoltre, le innovazioni apportate alle norme 4.2 e 5.2, nelle quali viene enfatizzato il ruolo strategico dello **scambio di informazioni** fra amministratori e sindaci per il corretto esercizio dell'attività di controllo. Integrata anche la norma 3.4 per meglio connotare i controlli sull'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo della società, la cui importanza diventa fondamentale, come si evidenzia nella norma 11.1, per intercettare rischi di continuità aziendale. Implementata anche la norma 6.3, che chiarisce il ruolo dei sindaci nei casi di presunti atti di **"mala gestio"** degli amministratori denunciati dai soci ex [art. 2408](#) c.c., e la 6.4, relativa al controllo giudiziario, che viene modificata per tenere conto del nuovo [art. 2409](#) c.c., esteso anche alle srl.

## Molte le integrazioni/modificazioni sulle norme del 2015

Ulteriori modifiche sono state introdotte alle norme 3.7 e 7.1 per meglio chiarire, in merito ai **bilanci**, gli specifici doveri e responsabilità dei sindaci e dei revisori. Nella norma 7.1, in particolare, viene consentito ai sindaci di non formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio in caso di "no-opinion" del revisore.

Molte anche le norme introdotte *ex novo*. Fra esse spiccano la norma 4.3, finalizzata a chiarire il ruolo del collegio sindacale nei casi di società amministrate da **amministratore unico**, nonché la 3.9, tesa a enfatizzare la riservatezza a cui sono tenuti i sindaci in merito alle informazioni acquisite nell'ambito delle loro funzioni di controllo.

Del tutto innovato risulta, inoltre, il blocco n. 8 relativo alle approvazioni delle **deliberazioni e pareri** del collegio sindacale. Fra esse l'approvazione della delibera del CdA in caso di cooptazione di amministratori, il parere obbligatorio nei casi di costi capitalizzati ex [art. 2426](#) c.c., il parere sui compensi degli amministratori con particolari cariche previsto dall'[art. 2386](#) c.c.

Alcune novità riguardano anche i controlli del collegio sindacale nell'ambito delle **operazioni straordinarie** e altre vicende societarie, ove sono stati chiariti gli specifici doveri dell'organo di controllo nell'ambito di cessioni e affitti di azienda, nonché la posizione "gestoria" del collegio sindacale in caso di decesso del socio unico.

Le norme saranno corredate da una serie di bozze di **verbali operativi**, di concreto utilizzo per i collegi sindacali.

# Liquidazione giudiziale subordinata alla soluzione concordata della crisi

Il decreto correttivo introduce la pregiudizialità attenuata, senza impedire l'attività istruttoria

/ Antonio NICOTRA

Lo schema di decreto correttivo e integrativo del DLgs. 14/2019, approvato in via definitiva, tra le altre novità, interviene sull'[art. 19](#) del DLgs. 14/2019, che regola il procedimento di composizione assistita della crisi.

È chiarito, in primo luogo, che tra i poteri **istruttori** dell'OCRI rientra anche quello di acquisire dal debitore (e di ordinare l'esibizione di) tutti i documenti ritenuti utili per il procedimento di composizione della crisi. Sotto questo profilo, tuttavia, permangono le incertezze (atteso il silenzio della norma) sulle conseguenze dell'eventuale inadempimento del debitore.

Lo schema di decreto correttivo, inoltre, precisa che l'OCRI può **attestare** la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei componenti del collegio abbia la qualifica di professionista indipendente ex [art. 2](#) comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019. La norma viene, quindi, allineata alle disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo, in virtù delle quali l'attestazione deve essere disposta da un professionista: iscritto, oltre che nell'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, anche nel Registro dei revisori legali; in possesso dei requisiti previsti dall'[art. 2399](#) c.c.; non legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale (come previsto, in generale, per tutti i componenti dell'OCRI ex art. 17 comma 5).

Considerato che si tratta di soggetti designati non dal debitore, ma attraverso un meccanismo che ne assicuri la competenza e terzietà, si è ritenuto sufficiente il possesso di tali requisiti da parte anche di **uno solo** dei componenti dell'organismo (cfr. la Relazione illustrativa).

Nel parere fornito sulla bozza di decreto correttivo, la Commissione (Giustizia) alla Camera aveva osservato come, al fine di salvaguardare la procedura di composizione della crisi senza rallentare i tempi della giustizia, sarebbe stato opportuno prevedere, nel caso di deposito della domanda di apertura della **liquidazione** giudiziale in pendenza del termine per la ricerca di una soluzione concordata della crisi (art. 19 comma 1), che la stessa fosse esaminata solo dopo il predetto termine, pur consentendo, nelle more dello stesso, l'attività istruttoria necessaria e non rinviabile.

L'osservazione è stata recepita dal legislatore mediante l'inserimento del nuovo comma 4-bis. La stessa, infatti, ha il pregio di cogliere un problema concreto di **tutela** del debitore nel frangente temporale in cui è pendente un procedimento di composizione della crisi e durante il quale è necessario assicurare al debito-

re una protezione ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 20, eliminando il rischio che i creditori (specialmente quelli più aggressivi) impieghino lo strumento della domanda di liquidazione giudiziale per esercitare pressioni sul debitore, così compromettendo il procedimento di composizione della crisi (cfr. la Relazione illustrativa).

Il meccanismo – affine a quanto previsto dall'[art. 7](#) comma 2 del DLgs. 14/2019 – è quello della **preclusione** per il tribunale di disporre l'apertura della liquidazione giudiziale durante i termini concessi dall'OCRI, sia per le trattative finalizzate ad una soluzione concordata della crisi (art. 19 comma 1), sia per la presentazione di una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 21 comma 1).

La scelta additiva, secondo la Relazione illustrativa, si giustifica con la considerazione che la composizione assistita non costituisce un "procedimento" *stricto iure* (in quanto non si svolge innanzi ad organi giurisdizionali) e non rientra tra le **"domande dirette"** alla regolazione della crisi o dell'insolvenza (essendo, semmai, prodromico alle stesse), con conseguente inapplicabilità della regola di trattazione unitaria "prioritaria" di cui all'art. 7 del DLgs. 14/2019.

Il meccanismo, invece, introduce una forma di "pregiudizialità **attenuata**", impedendo al tribunale di disporre l'apertura della liquidazione, senza precludere la trattazione ed istruzione del relativo procedimento, in modo che, laddove la composizione della crisi non abbia esito positivo, si potrà procedere alla tempestiva apertura della liquidazione giudiziale.

L'attivazione della misura, proprio in quanto **premiabile**, incentivante e protettiva, è collegata all'istanza del debitore ex art. 19; quest'ultima, tuttavia, deve precedere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, da un lato, si incentiva l'attivazione tempestiva del procedimento di composizione e, dall'altro lato, è scongiurato il rischio di strumentalizzazione dello strumento, che potrebbe essere impiegato per paralizzare in modo pretestuoso le istanze di liquidazione già presentate.

La Relazione illustrativa, inoltre, precisa come la misura non produca effetti negativi per le azioni **revocatorie**, dal momento che il disposto dell'art. 170 - anch'esso integrato dallo schema di decreto correttivo - collega il decorso dei termini ai fini delle revocatorie al "deposito" della domanda di liquidazione giudiziale e non alla sua apertura.

# Nella manovra sul 2021 misure prorogate e non rese strutturali

Stima di "effetti di retroazione fiscale" a copertura della legge di bilancio per ben 12,9 miliardi nel 2022 e 7,1 miliardi nel 2023

/ Enrico ZANETTI

La manovra sul 2021 che emerge dal Documento programmatico di bilancio (DPB) del Governo è di **30,5 miliardi** di euro, di cui 24,7 finanziati in deficit, 3,5 coperti mediante risorse europee nell'ambito dello strumento Next Generation Ue e 2,3 coperti mediante tagli di spese non specificati nel dettaglio.

Di questi 30,5 miliardi, la voce più importante dal punto di vista quantitativo è quella che riguarda gli **incentivi per il Sud (6,8 miliardi)** di euro), fermo restando che, saldi finanziari del DPB 2021 alla mano, si tratta di misure prorogate per il solo anno 2021 e non quindi di misure rese strutturali.

Di tutto il gran parlare che si è fatto in questi ultimi mesi di "epocale riforma dell'IRPEF" (con il dibattito, a tratti surreale, tra "aliquota continua alla tedesca sì" e "aliquota continua alla tedesca no"), l'unica cosa di cui rimane traccia nelle "carte" del DPB 2021 è la **proroga** al 2021 della **detrazione IRPEF aggiuntiva** a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo tra 28.000 euro e 40.000 euro, decrescente da 1.200 a 960 euro per i redditi tra 28.000 e 35.000 euro e da 960 euro a zero per i redditi da 35.000 a 40.000 euro, introdotta inizialmente dal DL 3/2020 per il solo 2° semestre 2020.

Attenzione che anche questa, saldi finanziari del DPB 2021 alla mano, è una mera proroga annuale e non una trasformazione in misura strutturale, perché la copertura finanziaria viene stanziata solo per il 2021.

Né grandi speranze possono essere riposte nella distinta voce "**riforma fiscale**", dove è vero che vengono stanziati 8 miliardi di euro, ma anche qui **non in termini strutturali**, bensì come sommatoria dei circa 3 miliardi stanziati per il 2021 e i circa 5 miliardi stanziati per il 2022. Anzi, a decorrere dal 2023, la voce "riforma fiscale" prevede maggiori entrate nell'ordine di 1,3 miliardi di euro, a testimonianza del fatto che il pacchetto di misure che il Governo sta confezionando prevede **sgravi transitori** sul biennio 2021-2022 (principalmente riconducibili alla riforma dell'assegno unico per i figli che andrà a sostituire le attuali detrazioni IRPEF e all'entrata a regime della famosa *cash flow tax* per autonomi e piccole imprese), ma poi un allargamento della base imponibile da cui, a regime, deriveranno maggiori entrate per lo Stato, non minori entrate (ma, sia chiaro, la *cash flow tax* con versamenti su base mensile viene fatta per il bene delle partite IVA, non dell'Erario, per carità).

Dal **Recovery fund** il Governo si attende 203 miliardi di euro tra il 2021 e il 2026, di cui 21 miliardi per il 2021, suddivisi tra 10 miliardi a fondo perduto (sovvenzioni)

e 11 miliardi di prestiti.

Degli 11 miliardi di prestiti, come si è accennato, 3,5 figurano tra le coperture dei 30,5 miliardi di impieghi lordi, mentre gli altri 7,5 miliardi, evidentemente, verranno usati per finanziare misure di spesa già assunte, svolgendo quindi un ruolo "meramente finanziario" di alternativa all'emissione di titoli di debito pubblico italiano.

I 10 miliardi a fondo perduto andranno invece ad aumentare (aggiungendosi ai 30,5 miliardi che gravano sul conto economico italiano) la spesa per investimenti pubblici, per il sostegno agli investimenti privati e le spese per ricerca, innovazione, digitalizzazione formazione e istruzione. Tra questi, secondo quanto annunciato dovrebbe rientrare anche il finanziamento della proroga oltre il 2021 del **superbonus** al 110% (che per ora, difatti, non c'è nel DPB 2021, mentre ci sono le proroghe delle detrazioni "edilizie" in scadenza al 31 dicembre 2020, quali ad esempio il "bonus facciate").

Va infine evidenziata la stupefacente quantificazione di "**effetti di retroazione fiscale**" a copertura della manovra per ben 12,9 miliardi di euro nel 2022 e 7,1 miliardi nel 2023.

Gli "effetti di retroazione fiscale" consistono nelle **stime di maggiore gettito** che dovrebbe essere indirettamente generato dalle misure che saranno varate con la manovra. Generalmente, tutti i Governi che si sono succeduti si sono sempre scontrati con la ritrosia della Ragioneria generale dello Stato ad ammettere questi effetti quali coperture finanziarie valorizzabili, in ragione della loro natura assai aleatoria di "stime al quadrato" (ossia stime di gettito su stime di crescita), poco compatibile con principi di prudenza. Anche nelle rarissime occasioni in cui questa ritrosia è stata superata, la quantificazione di questi effetti è sempre stata molto contenuta.

Uno dei pochi precedenti che si ricordano è la legge di bilancio per il 2017 (ultima del Governo Renzi), nell'ambito della quale fu ammessa la valorizzazione degli "effetti di retroazione" nella misura di 350 milioni di euro sul 2017, 1,05 miliardi nel 2018 e 2,2 miliardi nel 2019 (a fronte della stima di una maggiore crescita del PIL nominale, indotta dalla manovra stessa, pari allo 0,15% sul 2017, allo 0,25% sul 2018 e allo 0,1% sul 2019).

Quanto basta per capire che la stima di "effetti di retroazione fiscale" a copertura della manovra per ben **12,9 miliardi** nel 2022 e **7,1 miliardi** nel 2023, merita l'aggettivazione "stupefacente" da cui siamo partiti e impone più di qualche domanda e approfondimento.



DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2021			
ANNO	2021	2022	2023
PIL nominale programmatico (NADEF)	1.759,200	1.848,900	1.916,600
<b>IMPIEGHI</b>			
Completamento cuneo fiscale	-2,146	0,370	0,077
Proroghe detrazioni edilizie	0,035	-0,721	-0,498
Incentivi per il Sud	-6,773	2,810	-0,268
Riforma fiscale	-3,008	-4,844	1,284
Altre entrate / interventi	-0,774	0,666	-0,249
Sostegno alle imprese	-5,260	3,476	1,073
Risorse per trasporto pubblico locale	-0,968	0,314	-0,019
Interventi vari Ministeri	-5,137	1,498	0,843
Politiche invariate	-1,390	0,185	0,249
Politiche per la famiglia	-0,088	-0,074	0,153
Revisione e rimodulazione spesa	0,000	0,000	0,997
Sanità	-1,407	1,479	0,000
Sostegno investimenti pubblici	-1,654	-0,462	-0,268
Sostegno all'occupazione	-0,352	-0,333	0,019
Altre spese / interventi	-1,671	-1,276	5,060
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>-30,592</b>	<b>3,088</b>	<b>8,452</b>
<b>COPERTURE</b>			
Altre entrate / coperture	0,106	0,000	0,000
Effetti di retroazione fiscale / coperture	0,000	12,905	7,130
Fondi Ue / coperture	3,501	-0,185	-0,134
Altre spese / coperture	2,269	-1,997	0,977
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5,876</b>	<b>10,724</b>	<b>7,973</b>
<b>SBILANCIO (DEFICIT)</b>	<b>-24,717</b>	<b>13,811</b>	<b>16,425</b>
Dati in miliardi di euro – FONTE: Eutekne.info su dati Tabella III.1.12 del DPB 2021			

# Misure anti COVID-19 da adattare all'andamento della pandemia

Con un documento tecnico, l'INAIL e gli altri soggetti istituzionali fanno il punto sull'emergenza sanitaria per il periodo autunno/inverno

/ Fabrizio VAZIO

Il [documento](#) intitolato "Prevenzione e risposta a COVID 19: **evoluzione** della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno/inverno" è di sicuro interesse per una platea che non è solo limitata agli operatori sanitari (si veda "[Gestione dell'emergenza epidemiologica da modulare](#)" del 16 ottobre 2020).

Pubblicato sul sito dell'INAIL, è frutto del lavoro dell'Istituto assicuratore, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e di molti altri soggetti istituzionali che, come illustrato nella premessa del documento, serve a fornire una "**cassetta degli attrezzi**" per le autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all'epidemia da COVID-19.

Vengono innanzitutto analizzati gli aspetti sanitari della pandemia, con una puntuale ricostruzione di tutti gli atti posti in essere dai vari soggetti istituzionali in questi mesi, ma non mancano gli elementi di riflessione anche in materia di lavoro con particolare riguardo sia alla possibilità di **chiusura** delle attività produttive sia alle ricadute sul tessuto produttivo di misure non strettamente legate alle attività lavorative (si pensi, ad esempio, alla chiusura di scuole e università).

Il documento ipotizza **quattro scenari** diversi in ordine crescente di gravità, dalla "Situazione di trasmissione localizzata" (scenario 1) fino alla "Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo" (scenario 4), e ovviamente le misure ipotizzate sono tanto più gravi quanto più grave diviene lo scenario di trasmissione del virus.

Il documento non prevede mai, per lo meno in forma esplicita, il **lockdown** delle attività produttive, ma si limita a prevedere, in determinati scenari particolarmente rilevanti, la possibilità di "valutare l'interruzione di alcune attività produttive con particolari situazioni di rischio, sia a livello nazionale che unicamente in ambito regionale o locale".

In particolare, si ricorda, sono le attività ricreative a subire il maggior rischio di chiusura nel caso di forte diffusione della pandemia e in molti degli scenari viene ipotizzata la possibilità di interruzione, su base locale, di attività sociali/culturali/e sportive a maggior rischio, quali discoteche, bar, palestre, ecc.

Attenzione però, perché negli scenari più gravi viene prevista a livello nazionale la possibilità di "**restrizioni generalizzate** con estensione e durata da definirsi rispetto allo scenario epidemiologico; in caso di, restrizioni localizzate, limitazioni alla mobilità da/per le zone interessate".

## Lo smart working resta la misura più importante

Ovviamente il documento si sofferma anche sullo **smart working**: a seconda degli scenari viene precisato che è ipotizzato l'incremento del lavoro agile al fine di diminuire in particolare l'affollamento dei trasporti pubblici.

Benché, notoriamente, il Governo dia grande importanza alla didattica in presenza, non manca l'ipotesi, ovviamente limitata allo scenario peggiore, di "chiusura a livello nazionale delle strutture scolastiche/universitarie di durata da definirsi rispetto allo scenario epidemiologico e attivazione della **didattica a distanza** ove possibile".

Il documento, è il caso di ricordarlo, ha comunque valenza eminentemente tecnica e non potrà che essere l'autorità politica a porre in essere le definitive decisioni soppesando attentamente tutti gli interessi in gioco. Non a caso, esso precisa che "le misure declinate negli scenari hanno la funzione di supportare ed orientare il processo decisionale delle singole Regioni e Province Autonome in relazione al proprio scenario epidemiologico e, proprio per la loro funzione di **orientamento**, non sono da intendersi vincolanti."

# Il commercialista risarcisce anche la maggiore imposta pagata dal cliente

È dovuta, oltre alle sanzioni, se è stata causata da negligenza

## / REDAZIONE

Il commercialista negligente è tenuto a risarcire anche la maggiore imposta versata dal cliente, se il pagamento di un importo maggiore è dovuto al non corretto svolgimento dell'**incarico**.

Con l'ordinanza n. [22855](#), depositata ieri, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'Appello, che aveva parametrato il risarcimento del danno alle sanzioni irrogate al cliente a seguito di accertamento, senza tenere in **considerazione** la maggiore imposta versata a causa della negligenza del professionista.

Nel caso di specie, il commercialista era stato condannato a risarcire il danno per responsabilità professionale a causa di carenze emerse nella tenuta della contabilità della società cliente: il professionista non aveva informato la cliente della necessità di procurarsi e allegare documentazione dettagliata ai fini della deducibilità dei **costi di pubblicità** e rappresentanza; inoltre, in sede tributaria, era stata esclusa la deducibilità degli ammortamenti anticipati a causa dell'inesatta compilazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi, redazione che rientrava tra gli obblighi professionali del commercialista.

Tale responsabilità era stata **accertata** nel giudizio di merito e non più in discussione.

La società, tuttavia, lamentava il fatto che il risarcimento si fosse limitato all'importo delle sanzioni applicate, senza tenere conto del fatto che essa aveva dovuto versare un'imposta maggiore a quella che avrebbe dovuto corrispondere se il professionista avesse correttamente svolto il proprio incarico.

La corte territoriale motivava sul presupposto che quanto pagato a titolo di imposta "sarebbe stato co-

munque a carico della società".

La Cassazione, accogliendo il ricorso del cliente, ha rinviato ai giudici di merito affinché valutino nuovamente l'ammontare del risarcimento da liquidare alla società, verificando se sussiste il **nesso di causalità** giuridica tra la non corretta tenuta della contabilità e il maggior importo richiesto dal Fisco (e pagato dalla ricorrente) a titolo di imposta.

## Ammontare delle sanzioni da valutare

La Suprema Corte ha censurato anche la **determinazione** dell'importo delle sanzioni sulla base delle quali è stato liquidato il danno.

La Corte d'Appello, infatti, aveva riconosciuto alla società un risarcimento pari alle sanzioni che la cliente avrebbe corrisposto se avesse provveduto al pagamento immediato. Tuttavia, la società non si era avvalsa di tale facoltà, e aveva pagato una somma sensibilmente più alta di quella liquidata (che riteneva dovesse costituire il **parametro** di riferimento per la determinazione del danno).

La Cassazione anche su questo punto chiede un nuovo apprezzamento ai giudici di merito, che dovranno espressamente esaminare se è più corretto parametrare il risarcimento all'effettivo esborso effettuato dalla società o all'importo in misura ridotta che questa avrebbe potuto pagare, anche valutando (così l'ordinanza in un inciso) il **concorso colposo** del creditore, posto che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ([art. 1227](#) comma 2 c.c.).



# Cashback per i privati in dirittura d'arrivo

Si prevede un periodo transitorio nel mese di dicembre 2020 e l'entrata in vigore dal 2021

/ Emanuele GRECO

Le disposizioni in materia di **"cashback"**, vale a dire i rimborsi in denaro che saranno concessi ai privati per l'effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante, stanno per trovare la loro attuazione.

Con il provvedimento del Garante per la privacy n. 179 del 13 ottobre 2020, infatti, è stata data anticipazione del decreto del MEF che disciplinerà il programma di **misure premiali** per le persone fisiche maggiorenni che, al di fuori del regime d'impresa, si avvalgono di strumenti di pagamento elettronici per gli acquisti presso esercenti.

Inoltre, è stata preannunciata una fase sperimentale temporanea, valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, riservata ai soli aderenti che abbiano effettuato un ampio numero di transazioni.

Dal che si può dedurre che il decreto di imminente emanazione renda operativa la disciplina, per la generalità degli aderenti, già a partire dal 1° gennaio 2021.

La norma primaria ([art. 1](#) commi 288-290 della L. 160/2019) nulla specifica in merito alla **decorrenza**, demandando anche tale aspetto ad uno o più decreti ministeriali.

La disciplina sembrava essere stata "abbandonata", non essendo stati emanati i decreti nel termine del 30 aprile 2020 (ragionevolmente anche per gli sviluppi dell'emergenza sanitaria) ed essendo state depotenziate le risorse ad opera del DL [34/2020](#), ma con il c.d. decreto "Agosto" (DL [104/2020](#), conv. L. [126/2020](#)) sono state introdotte nuove prescrizioni in materia, nonché un **nuovo termine** per le disposizioni attuative.

Una bozza del decreto ministeriale è stata redatta e significative anticipazioni sono contenute nel provvedimento del Garante per la privacy n. 179/2020.

Da quanto sopra è possibile evincere che il programma di rimborso sarà gestito attraverso una **specifica app** (App IO) destinata agli "aderenti" oppure mediante altri sistemi "convenzionati".

Ferma la **volontarietà** della partecipazione al programma, ciascun aderente sarà tenuto a registrarsi mediante il proprio codice fiscale nonché individuando uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti (purché utilizzi tali strumenti solo per gli acquisti al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione).

La gestione del programma avverrà mediante il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. che, usufruendo di un'apposita **piattafor-**

**ma** tecnologica, raccoglierà i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al Programma, degli "aderenti" e degli "esercenti", definirà la graduatoria e trasmetterà le informazioni significative all'App IO e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. "issuer convenzionati" e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

Come già anticipato, sarà istituito un rimborso speciale (c.d. "supercashback") per i primi 100.000 contribuenti che risulteranno essere quelli che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il **maggior numero** di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici previsti dal decreto attuativo (si veda ["Cashback e supercashback per la corsa a bancomat e carte di credito"](#) del 26 settembre 2020).

Uno dei nodi della disciplina, che sembra dipanarsi con le indicazioni sulla bozza di decreto, è che i rimborsi in denaro saranno direttamente effettuati sul conto corrente di ciascun aderente, senza un effettivo coinvolgimento degli esercenti. In merito alle modalità di erogazione del "cashback", infatti, l'art. 9 del decreto attuativo disciplinerà l'accredito "per mezzo del **codice IBAN** comunicato dall'aderente al momento dell'adesione al Programma, o in un momento successivo".

## Disciplina combinata con la lotteria degli scontrini

La disciplina del "cashback", di imminente attuazione, si combina con la c.d. "lotteria degli scontrini", anch'essa destinata alle persone fisiche maggiorenni in Italia, la quale di recente ha trovato nuova implementazione finanziaria ([art. 105](#) del DL 104/2020, conv. L. [126/2020](#)).

L'**entrata in vigore** della lotteria era stata a sua volta posticipata al 1° gennaio 2021, nel pieno dell'emergenza epidemiologica ([art. 141](#) del DL 34/2020).

A decorrere dal 2021, i partecipanti al programma "cashback", se aderiranno alla lotteria, potranno anche partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio, presentando il proprio "codice lotteria", prima di effettuare acquisti di beni o servizi (di importo uguale o superiore a un euro) presso commercianti al minuto che trasmettono i relativi corrispettivi. Stando alle informazioni attualmente disponibili, quest'ultima condizione non appare strettamente prevista al fine della piena efficacia del meccanismo del "cashback".

# Credito d'imposta per la sublocazione dell'associazione sportiva

L'Agenzia delle Entrate conferma l'accesso al credito per la sublocazione

/ Anita MAURO

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020 spetta anche per i canoni di **sublocazione**, ove sussistono tutte le altre condizioni di legge.

Il principio, già espresso nella risposta ad interpello n. [356/2020](#) (si veda "[Bonus locazioni per la sublocazione di una stanza del professionista](#)" del 16 settembre 2020) viene ora ribadito, con portata generale, dalla ris. Agenzia delle Entrate n. [68](#) di ieri.

Il caso di specie riguarda un'**associazione sportiva** dilettantistica, che subloca dal 2019 un immobile classificato A/10, per utilizzarlo come sede sociale.

In primo luogo, l'Agenzia ricorda che l'[art. 28](#) del DL 34/2020 convertito riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; la misura dell'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno (per effetto dell'[art. 77](#) del DL 104/2020).

L'[art. 28](#) comma 4 del DL 34/2020, inoltre, **estende il credito** anche "agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale".

In tal modo – spiegano le Entrate – il legislatore ha voluto estendere il credito d'imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'[art. 55](#) del TUIR. Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell'**attività istituzionale**, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Inoltre, possono accedere al credito anche gli enti non commerciali che svolgano, oltre all'attività istituzionale, anche un'**attività commerciale**, in modo non prevalente o esclusivo: in tal caso, però, il credito d'imposta

risulterà precluso ove l'attività commerciale abbia superato, nel periodo d'imposta precedente, l'ammontare di 5 milioni di euro. A tal fine, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Pertanto – spiega l'Agenzia delle Entrate nella ris. n. [68/2020](#) – ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a 5 milioni di euro, per gli enti non commerciali, devono essere considerati i **soliti ricavi** con rilevanza ai fini IRES. Risultano, quindi, esclusi dal computo:

- i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti individuati dall'[art. 148](#) commi 3, 5, 6 e 7 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- i ricavi delle attività direttamente connesse delle ONLUS che, non concorrendo alla formazione del reddito IRES, ai sensi dell'[art. 150](#) del TUIR, non rilevano ai fini del limite di 5 milioni.

Inoltre, l'Agenzia rileva che, per gli enti non commerciali che non dispongono di partita IVA, in quanto svolgono solo occasionalmente attività commerciale, il credito d'imposta va determinato sull'**importo del canone** al lordo dell'IVA, "in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto".

## Credito d'imposta al lordo dell'IVA con ente privo di partita IVA

Tale ultimo chiarimento fornisce uno spunto che potrebbe forse risultare utile anche in relazione ad altre fattispecie, come ad esempio le ipotesi di indetraibilità dell'IVA.

Infine, per quanto concerne la **tipologia contrattuale**, l'Agenzia delle Entrate ribadisce (*cfr.* la ris. n. [356/2020](#)) che la sublocazione, pur non espressamente indicata dalla norma agevolativa, rientra tra le fattispecie che possono generare il credito d'imposta, in quanto presenta la medesima struttura e disciplina (anche fiscale) del contratto di locazione.

Inoltre, il credito d'imposta sul canone di sublocazione **può concorrere** con il credito d'imposta sul canone di locazione: in presenza delle condizioni di legge, sia il conduttore (sublocatore) del contratto principale che il subconduttore (della sublocazione) possono accedere al credito, ciascuno con riferimento al canone di locazione o di sublocazione corrisposto nei mesi di riferimento.

# Compensi complessivi solo ai sindaci effettivi

La prescrizione inizia a decorrere annualmente anche se i compensi sono determinati per l'intero periodo

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. [12583/2019](#), affronta diversi aspetti relativi ad un tema di sicuro interesse per i dottori commercialisti, ovvero quello dei **compensi** loro spettanti quando sono chiamati a svolgere la funzione di **sindaco** di una società.

Ai sensi dell'[art. 2402](#) c.c., si ricorda, la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'**intero periodo** di durata del loro ufficio.

Ci si trova, quindi, in presenza di un incarico necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione.

Per cui, qualora l'entità del compenso non dovesse essere stabilita nello statuto, né fissata dall'assemblea, spetta al giudice, che ne sia richiesto, procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'[art. 2233](#) c.c. (cfr. Cass. n. [7299/2015](#) e Cass. n. [14640/2008](#)). In tale contesto giudiziale non presenta rilievo, in concreto, quanto eventualmente riconosciuto, per una singola annualità, da parte dell'amministratore della società (che, nel caso di specie, aveva liquidato al sindaco il compenso risultante applicando le tariffe professionali, al tempo vigenti); perché dal comportamento dell'amministratore non può desumersi una determinazione **riservata all'assemblea** dei soci.

Vale a dire che, esclusa *a priori* la possibilità di configurare la gratuità dell'ufficio di sindaco, nel silenzio statutario ed in mancanza di una decisione assembleare, il sindaco può chiederne la liquidazione al giudice, che dovrà determinarne la misura in modo adeguato alla importanza dell'opera prestata, alla difficoltà dell'incarico ed al decoro della **professione**, senza che, al riguardo, possano assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione (cfr. Cass. n. [22761/2014](#)).

A rilevare, invece, ai fini della concreta determinazione giudiziale, sono state, almeno fino a quando sono rimaste in vita, le **tariffe professionali**. Peraltro, all'indomani della loro abrogazione (ad opera dell'[art. 9](#) del DL 1/2012 convertito) utili criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi sono stati introdotti dal DM [140/2012](#) (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), che, all'art. 29, detta i criteri per la determinazione delle spettanze dei componenti del collegio sindacale, e, all'art. 22, quelli per la quantificazione dei compensi

per l'attività di revisione legale.

Il diritto al compenso in capo al sindaco, ricordano ancora i giudici romani, è soggetto alla **prescrizione quinquennale** di cui all'[art. 2949](#) c.c., con conseguente non invocabilità della prescrizione presuntiva triennale prevista dall'[art. 2956](#) c.c. (cioè anche per il compenso dovuto per l'attività di revisione contabile, allorché la stessa sia espletata dai sindaci).

In particolare, il compenso dei membri del collegio sindacale, pur se deliberato dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'ufficio, matura e diviene esigibile di anno in anno alla chiusura dei singoli esercizi sociali e, per questo, dà luogo a distinti diritti di credito, ciascuno dei quali soggetto al termine quinquennale di prescrizione che l'art. 2949 c.c. prevede per tutti i diritti derivanti da **rapporti sociali** (cfr. anche Trib. Roma 7 luglio 2010); termine che inizia a decorrere, in linea con il disposto dell'[art. 2935](#) c.c., dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

## Esclusa la ripartizione in quote identiche tra sindaci effettivi e supplenti

In difetto di specificazioni e previsioni espresse, poi, deve escludersi che il compenso per il collegio sindacale determinato dall'assemblea in importo unitario (nella specie annuo), debba ripartirsi, in quote identiche, tra sindaci effettivi e supplenti.

Ed infatti, quanto alla posizione del sindaco supplente, deve considerarsi che, in realtà, il rapporto tra lo stesso e la società è **quiescente** fino al suo effettivo subingresso. Non a caso, su tale presupposto, e sulla considerazione che le esigenze sottese alla disciplina in tema di componenti effettivi del collegio sindacale non sussistono con riferimento ai sindaci supplenti, si ritiene che al sindaco supplente non spetti affatto un compenso o che, comunque, anche quando lo stesso sia previsto, non possa che essere **nettamente inferiore** rispetto a quello del sindaco effettivo. In ogni caso, ferma la facoltà dell'assemblea di assegnare un compenso ai sindaci supplenti, non è, comunque, configurabile in capo agli stessi un diritto azionabile in sede giurisdizionale.

Di conseguenza, deve escludersi che la deliberazione con la quale l'assemblea abbia determinato, puramente e semplicemente, il compenso spettante al collegio sindacale, possa intendersi come volta ad attribuire detto compenso anche ai sindaci supplenti, dovendosi piuttosto leggere come attributiva dello stesso in favore dei soli sindaci **effettivamente in carica**.

# Il giudizio sulla congruità del costo non condiziona né esclude la detrazione IVA

Ciò salvo che l'Amministrazione dimostri la macroscopica antieconomicità dell'operazione, sintomo dell'assenza di correlazione con l'attività d'impresa

/ Francesco BRANDI

I costi per le **consulenze legali** sostenuti dalla controllante e riaddebitati alla controllata nell'ambito di una complessa operazione di acquisizione societaria si possono detrarre se il giudice non accerta la "evidente incongruità dell'operazione".

Ciò in quanto in tema di detrazione dell'IVA assolta, il principio di neutralità impone che l'**inerenza** debba essere valutata secondo un giudizio di carattere **qualitativo**, e non quantitativo, correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell'operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione con l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

A sancirlo è la Cassazione, che, con la sentenza n. [19341](#) del 17 settembre 2020, ha accolto il ricorso di una società.

La vicenda partiva da un accertamento a fini IVA con cui l'Agenzia delle Entrate negava la detrazione dell'imposta relativa a costi per consulenze professionali sostenuti dalla controllante della contribuente e da questa **riaddebitati** alla società veicolo (contribuente ricorrente) per una complessa operazione conclusa con la fusione per incorporazione della società target nella società contribuente.

La Cassazione ha ribaltato il verdetto della C.T. Reg., che aveva avallato la tesi del Fisco: secondo i giudici di appello, la mancata produzione della **fattura** ripresa a tassazione e delle notule dei professionisti non consentiva di accertare se si trattava di un'attività collegata all'operazione o piuttosto di un mero studio di fattibilità.

Nell'accogliere il ricorso della società (che sottolineava l'utilità dei costi per le prestazioni professionali necessari alla complessiva operazione di riorganizzazione), la Cassazione ricorda che rispetto alle imposte dirette, in materia di IVA ben diversa è l'incidenza, sulla valutazione di inerenza, del **giudizio di congruità**, che non condiziona né esclude il diritto a detrazione, salvo che l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, e dunque esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, sia "tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva" (Corte di Giustizia 26 aprile 2012, cause [C-621/10](#) e [C-129/11](#), *Bal-*

*kan* e 9 giugno 2011, causa [C-285/10](#), *Campsa Estaciones de Servicio*; Cass. nn. [2875](#) del 3 febbraio 2017 e [2240](#) del 30 gennaio 2018).

In altri termini, in materia di IVA l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la **macroscopica antieconomicità** ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa (tra le altre, Cass. n. [33574/2018](#)).

La C.T. Reg., stabilendo che i costi per consulenze legali non erano riferibili ad attività dirette alla **produzione del reddito** della società, non si è attenuta a tale principio, non avendo accertato, ai fini dell'esclusione della detrazione, la macroscopica antieconomicità dell'operazione, vale a dire la "evidente incongruità dell'operazione".

## Spetta al contribuente provare che la prestazione è reale e inerente

Per concludere, la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, **incombe sul contribuente** in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato. L'amministrazione, tuttavia, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa che assumono rilievo sul piano probatorio come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa. In tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali.

In materia di IVA, invece, l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è **reale e inerente** all'attività svolta (*cfr.* Cass. nn. [18904/2018](#) e, da ultimo, [14941/2019](#); Corte di Giustizia 20 gennaio 2005, causa [C-412/03](#), secondo cui è irrilevante ai fini IVA che un'operazione economica sia effettuata a un prezzo inferiore o superiore al prezzo normale di mercato).

## Abusi delle direttive circoscritti

Benefici concessi anche con il "rigiro" a monte di interessi e royalties, se la controparte comunitaria svolge funzioni definite

/ Gianluca ODETTO

Le direttive in materia di dividendi, interessi e royalties sono in possesso di **clausole** specifiche atte a prevenirne l'utilizzo distorto, che si rinviene in special modo attraverso l'interposizione tra il soggetto pagatore e il beneficiario reale, che non rientra tra i soggetti titolati ai vantaggi fiscali, di una società che invece di tali vantaggi fiscali può godere.

La **misura antiabuso** più immediata è rappresentata dalla "clausola del beneficiario effettivo". Tale nozione è dettagliata nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/49/Ce, secondo cui la società estera del gruppo "è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona".

La nozione di **beneficiario effettivo** non si rinviene, invece, nella direttiva 2011/96/Ue, la quale, nella sua attuale formulazione, prevede all'art. 1 che gli Stati membri non applichino i benefici della direttiva stessa "a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti"; lo stesso art. 1 dispone che una costruzione è considerata non genuina "nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" e che la direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale, la frode o l'abuso.

Una disciplina **antielusiva** generale è presente anche nel testo dell'art. 5 della direttiva 2003/49/Ce, secondo cui la direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi e gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della direttiva o rifiutarne l'applicazione.

In **attuazione** della norma comunitaria:

- l'[art. 26-quater](#) comma 4 lettera c) del DPR 600/73 vincola i benefici in materia di interessi e royalties allo status di beneficiario effettivo della controparte non residente che riceve i redditi di fonte italiana;
- l'[art. 26-quater](#) comma 5 del DPR 600/73 limita i medesimi benefici in materia di interessi e royalties alla parte dei redditi corrisposti al non residente non eccedente il valore normale;
- l'[art. 27-bis](#) comma 5 del DPR 600/73 prevede che le

disposizioni anti abuso di cui all'art. 1 della direttiva 2011/96/Ue sopra riportate sono attuate nell'ordinamento italiano con il ricorso alla norma generale sul divieto di abuso del diritto contenuta nell'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000.

Tali nozioni trovano la loro propria interpretazione nelle sentenze della Corte di Giustizia Ue n. [C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16](#) del 26 febbraio 2019 e n. [C-116/16 e C-117/16](#), sempre del 26 febbraio 2019.

Secondo le sentenze, in particolare, l'**esenzione** da ritenuta deve essere negata anche in assenza di disposizioni nazionali che prevedono in modo espresso il diniego, nel momento in cui si sia in presenza di costruzioni finanziarie finalizzate unicamente al conseguimento di vantaggi fiscali; indizi della natura abusiva sono rappresentati da fattori quali il trasferimento dei proventi percepiti ad un soggetto terzo entro un lasso di tempo molto breve, il fatto che la società interposta realizzi un utile imponibile insignificante, o il fatto che l'unica attività della società interposta sia quella di percepire i proventi e di ritrasferirli a terzi.

Dopo tale "**spartiacque**", la prassi dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di legittimità hanno esaminato la questione con specifico riferimento agli interessi (ris. Agenzia delle Entrate n. [88](#) del 18 ottobre 2019; Cass. n. [14756](#) del 10 luglio 2020).

In questa sentenza, in particolare, si è legittimata l'esenzione da **ritenuta** sugli interessi anche se il finanziamento tra la società italiana e la propria controllante diretta comunitaria era il "ribaltamento" di un finanziamento intercorso tra la controllante stessa e la propria controllante (la quale aveva a sua volta contratto un finanziamento a monte), e anche se la controllante diretta della società italiana rigirava gli interessi alla propria controllante con un mark up molto modesto (lo 0,125%).

La ricostruzione della Cassazione è stata di diverso tenore, e ha riconosciuto lo status di **beneficiario effettivo** della controllante diretta, sulla scorta – in particolare – del fatto che la controllante diretta agiva come vera e propria subholding di partecipazione e come centrale di tesoreria per tutto il gruppo, e del fatto che, in considerazione di tali funzioni, l'utile di esercizio non era affatto insignificante (in sostanza, l'utile non era il mero mark up per il "ribaltamento" degli interessi alle controllate di livello superiore, ma il frutto di una attività finanziaria articolata, pur se con mezzi "minimi" tipici delle holding di partecipazione).

Queste considerazioni dovrebbero essere **estensibili** al caso delle royalties intracomunitarie.



## Servono certezze ma sulle cartelle ancora una misura all'ultimo secondo

Caro Direttore, oramai non fa quasi neppure più notizia, ma tra sabato e domenica vi è stato l'ennesimo **rinvio** di provvedimenti fiscali già scaduti, disposto da un legislatore come sempre noncurante delle tensioni, delle fatiche e delle difficoltà degli studi professionali che debbono consentire ai clienti di valutare serenamente i comportamenti.

Per la (quinta?) volta è stato prorogato il termine del 15 ottobre di sospensione della notifica di cartelle esattoriali, e la proroga è stata annunciata a tarda notte come una conquista e non già come un **atto dovuto**.

Da marzo, simili alla voce biblica che grida nel deserto i commercialisti chiedono di avere serie e ragionevoli certezze su adempimenti e scadenze, ma questo governo preferisce il pathos del provvedimento all'ultimo secondo (se non fuori tempo massimo) ad una politica di programmazione a medio termine.

Eppure basterebbe stabilire alcuni **punti fermi**: il debi-

to tributario ad una certa data è congelato e ripartito in cinque anni (!) con cartelle particolari; interviene un istituto finanziario che anticipa all'Erario quelle cartelle particolari e così l'economia potrebbe contare su scadenze certe e flussi controllabili; i contribuenti non avrebbero da dedicare energie ad inseguire rinvii e **scadenze fluttuanti** (ricordate che il primo rinvio era stato di sette giorni!); i professionisti da postulanti di un potere centrale sempre più sordo potrebbero svolgere il loro compito per risollevare l'economia: la consulenza!

Ma forse così mancherebbe la periodica *captatio benevolentiae* che avviene ad ogni rinvio fatto cadere dall'alto, e ci si dimentica che forse è solo una beffa.

**Alberto Arrigoni**

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano*



## Individuato il potere edulcorante convenzionale ai fini della sugar tax

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 ottobre 2020 "Imposta sul consumo delle bevande edulcorate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, individua, per le sole finalità dell'applicazione dell'imposta ex [art. 1](#), comma 662 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il **potere edulcorante convenzionale**, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio.

Tale valore, illustrato in forma tabellare, viene individuato per **ciascuna sostanza** in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Si ricorda che (si veda "[Sugar tax in via di definizione](#)" del 10 ottobre 2020) l'[art. 1](#) commi 661-676 della L. 160/2019 istituisce un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere uti-

lizzati come tali **previa diluizione**, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Ue (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, era necessario **stabilire** convenzionalmente, in una apposita tabella, il potere dolcificante di ciascuna delle sostanze utilizzabili per conferire sapore dolce alle bevande contenute nel predetto elenco, esprimendo lo stesso anche in termini di equivalenza tra la quantità di un grammo di saccarosio e la corrispondente quantità di ciascuna sostanza edulcorante.

## Definite le modalità per l'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Il decreto 15 settembre 2020, adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri delle Politiche agricole e dell'Economia e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, dà attuazione all'**esonero contributivo** previsto dall'[art. 222](#) comma 2 del DL 34/2020.

La disposizione prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche **filieri agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**.

Il DM 15 settembre 2020 stabilisce che le imprese interessate dall'agevolazione sono quelle che svolgono le attività individuate dai **codici ATECO** riportati nell'allegato 1.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assi-

stenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Come già anticipato dall'INPS con il messaggio n. [3341/2020](#) (si veda "[Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura guidato dai codici ATECO](#)" del 16 settembre), entro 20 giorni dall'entrata in vigore del DM, l'Istituto provvederà a emanare una **circolare** relativa all'esonero straordinario recante, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono **sospesi** per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

## In vigore la proroga dei termini di notifica delle cartelle

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 di ieri è stato pubblicato il DL 20 ottobre 2020 n. 129, contenente disposizioni urgenti in materia di **riscossione esattoriale**. Il provvedimento, in vigore da oggi, è stato approvato nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri (si veda "[Prorogati i termini di notifica delle cartelle](#)" del 19 ottobre).

Nel dettaglio, il decreto legge prevede:

- la sospensione dei termini di pagamento derivanti da car-

telle di pagamento e da dilazioni dei ruoli fino al **31 dicembre 2020**, con obbligo di pagare entro il 31 gennaio 2021;

- la sospensione dei pignoramenti di salari/stipendi, nonché delle procedure di blocco delle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020;

- lo slittamento al **31 dicembre 2022** di tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono il 31 dicembre 2020, siano essi decadenziali o prescrizionali.

## SPID “professionale” tra le identità digitali qualificate

Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 1-2020/DI, ha esaminato il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), modalità di autenticazione che dovrebbe favorire l'interazione tra imprese, cittadini e **Pubblica Amministrazione**.

Si ricorda che SPID si ottiene facendone richiesta a un identity provider (gestore di identità digitale) accreditato dall'Agenzia per l'Italia digitale e garantisce tre **livelli di sicurezza**, che operano a seconda della tipologia di servizio di cui si intende usufruire.

Lo Studio illustra l'evoluzione e le caratteristiche del servizio, analizzando, tra l'altro, la recente implementazione delle “identità digitali qualificate”. Tra queste rientra il c.d. “**SPID professionale**”, ovvero l'identità digitale utile a provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di una

persona giuridica e/o la sua qualità di professionista, secondo la definizione fornita dalle “Linee Guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale” emanate dall'AgId.

Il nuovo SPID per uso professionale, al momento della sua piena implementazione, permetterà di farsi riconoscere da una Pubblica Amministrazione in quanto professionista e consentirà di accedere ad alcuni servizi quali, ad esempio, quelli erogati dall'INPS e dall'**Agenzia delle Entrate** riservati ai consulenti del lavoro e ai commercialisti.

Il Notariato, infine, avverte circa i potenziali **rischi** di tali strumenti di autenticazione che, sebbene siano volti a “sburocratizzare” i processi, delegano funzioni primarie dello Stato (l'identificazione personale) ai grandi attori del mercato.

## Dall'INPS istruzioni sull'indennità a favore dei lavoratori della Provincia di Savona

Con la circolare n. [121](#), pubblicata ieri, l'INPS ha illustrato la misura di **sostegno al reddito** prevista dall'[art. 94-bis](#) del DL 18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

In particolare, si precisa che le **domande** di accesso al trattamento in argomento devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria che, una volta verificati i requisiti, trasmetterà all'INPS i provvedimenti di **concessione**, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).

Sul punto, nella circolare si chiarisce che al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell'**anzianità** lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si rende noto che

per l'anno 2020 l'**importo** medio orario dell'indennità corrisponde a **10,26 euro**, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

Si precisa, in ultimo, che per l'indennità è prevista la modalità del **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS. Pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell'**integrazione** salariale (modello “SR 41”) all'Istituto previdenziale entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli **oneri** a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## Lenti a contatto con IVA al 4% anche se colorate

Le lenti a contatto correttive fruiscono dell'aliquota IVA del 4%, in quanto rappresentano un ausilio destinato a sopperire menomazioni visive permanenti.

Ai fini dell'aliquota IVA agevolata è ininfluente il fatto che le lenti correttive siano “colorate” (per finalità estetica).

L'aliquota ridotta non può, invece, essere fatta valere per le cessioni di lenti a contatto “colorate” che abbiano **meramente un uso estetico** e siano prove di una correzione visiva.

Le suddette indicazioni interpretative sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. [488/2020](#) di ieri.

Le lenti a contatto, al pari delle lenti oftalmiche graduate e degli occhiali da vista rientrano tra le “protesi e ausili inerenti a **menomazioni** di tipo funzionale permanenti” le cui cessioni beneficiano dell'aliquota del 4% ai sensi del n. 41-*quater* della [Tabella A](#), parte II, allegata al DPR 633/72.

Tale aspetto è stato, peraltro, già oggetto di chiarimenti con la C.M. 18 luglio 1990 n. [50](#), ove si è specificato che anche le lenti a contatto, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, “sono da considerare quali **ausili** e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l'IVA nella misura del 4 per cento”.

Nello stesso documento di prassi è stato altresì precisato che le cessioni e le importazioni delle sole montature degli occhiali scontano l'aliquota ordinaria IVA “in quanto le medesime solo quando sono assemblate con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi suesposti”. Dunque, solo le cessioni dei prodotti finiti rappresentati dagli occhiali da vista, realizzati mediante l'assemblaggio della montatura e delle lenti oftalmiche **graduate**, per quanto esposto in precedenza, sono soggetti all'aliquota ridotta.

Con il documento di prassi di ieri, viene ulteriormente preci-

sato che sono soggette ad aliquota **IVA ordinaria** le cessioni delle soluzioni per la **pulizia** delle lenti a contatto.

## Rimborso degli oneri fideiussori non solo per il pagamento di tributi in corso di accertamento

Il **diritto al rimborso** degli oneri fideiussori non può essere limitato alle garanzie prestate per il pagamento di tributi in corso di accertamento, ma si estende anche ai casi in cui la garanzia è rilasciata per la restituzione del credito d'imposta rimborsato dall'Amministrazione finanziaria per l'eventualità che tale credito si riveli insussistente. Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. [22720](#) depositata ieri, 20 ottobre 2020.

Ai sensi dell'[art. 8](#) comma 4 della L. 212/2000, l'Amministrazione finanziaria "è tenuta a rimborsare il costo delle **fideiussioni** che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi (...)".

Secondo la Cassazione, tale norma comprende i costi di tutte

le fideiussioni che il contribuente ha richiesto, in quanto l'espressione "ha dovuto richiedere" deve essere intesa con riferimento alla **necessità della richiesta** della fideiussione in rapporto allo scopo conseguito e non all'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso (Cass. n. [16409/2015](#)).

Questa interpretazione è coerente con la giurisprudenza Ue, in base alla quale l'autonomia degli Stati membri nella definizione delle modalità di rimborso dell'eccedenza IVA non può spingersi sino a ledere il principio di **neutralità fiscale** (es. Corte di Giustizia causa [C-254/16](#)). Di conseguenza, la situazione di svantaggio in cui si trova il soggetto passivo a cui non viene immediatamente erogato il rimborso IVA deve essere compensata (Corte di Giustizia causa [C-107/10](#)).

## Nuovo codice tributo per la riscossione delle somme per il sostegno del sistema sportivo

Con la risoluzione n. [67](#) pubblicata ieri l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per il versamento delle somme di cui all'[art. 217](#), comma 2 del DL 34/2020.

Il decreto "Rilancio" ha, infatti, per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo in ragione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze il **"Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"**.

Dal 19 maggio (data di entrata in vigore del DL [34/2020](#)) al 31 dicembre 2021, una quota pari allo **0,5%** del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, an-

che in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica ex DLgs. [504/1998](#) viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'Erario. Dunque, le Entrate con la risoluzione di ieri hanno istituito ieri il codice tributo **"5478"** denominato "Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo - articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020".